



## REGIME SANZIONATORIO

La Fondazione, avvalendosi della potestà di autoregolamentazione conferitale dall'articolo 4, comma 6-bis, della legge 140/97, con la delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come modificata dalla successiva delibera n. 5 del 16 aprile 2004, ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio che tiene conto della specificità del settore agricolo.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 18 luglio 2003)

(omissis)

### DELIBERA

1) di determinare gli interessi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi dovuti dai datori di lavoro nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento del pagamento con la maggiorazione di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402;

2) di modificare l'attuale sistema sanzionatorio, contenuto nelle delibere consiliari n. 51 del 28 ottobre 1997 e n. 38 dell'8 ottobre 1998, fissando la seguente disciplina:

a) in caso di omissione contributiva (quando, cioè, l'ammontare dei contributi non pagati o pagati in ritardo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi non pagati alla scadenza prestabilita.

Superato il tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;

b) in caso di evasione contributiva (quando, cioè, il mancato versamento dei contributi è connesso a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro o retribuzioni), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% annuo, fino al tetto massimo del 60% dei contributi dovuti.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, semprechè il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla denuncia, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.

Superato il tetto massimo delle sanzioni civili, sia nella prima che nella seconda fattispecie, senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs. 46/99;

c) in caso di ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla sussistenza dell'obbligo contributivo (ad esempio, relativamente all'inquadramento previdenziale dell'azienda o relativamente alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato), semprechè il pagamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dalla Fondazione, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti;

d) nei casi di ritardato versamento dei contributi a causa di situazioni, debitamente documentate, di incertezze interpretative particolarmente rilevanti, di fatto doloso di terzo, di crisi aziendale, di procedure concorsuali e di tardivo finanziamento pubblico di enti non aventi fini di lucro, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del TFR e quello di rivalutazione annua del Fondo di Previdenza.(1)

(1) Testo della lett. d) così modificato dalla delibera n. 5 del 16/4/04.